

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012

339/2012/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E IMMESA NELLE RETI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 88/07 E ALL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 199/11 (TIME)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto 5 maggio 2011);
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto 5 luglio 2012);
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto 6 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione 88/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 292/2012/R/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME);
- il documento per la consultazione 7 luglio 2011, DCO 25/11, recante "Attuazione dell'articolo 20 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (di seguito: DCO 25/11);

- le osservazioni al DCO 25/11 pervenute all'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 88/07, ha regolato il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, composto dalle attività di:
 - a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - b) raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta;
 - c) messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta ai soggetti interessati;
- la deliberazione 88/07, integrata successivamente, prevede che il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta è:
 - a) il gestore di rete, per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - b) il produttore nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale superiore a 20 kW;
 - c) nei casi con potenza nominale superiore a 20 kW in cui in corrispondenza di un unico punto di connessione vi siano più unità di produzione si distinguono le responsabilità come segue:
 - i. l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è in capo al produttore;
 - ii. l'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è in capo allo stesso soggetto responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa come disciplinati dalla relativa normativa tariffaria;
- la deliberazione 88/07 dispone inoltre che:
 - per l'attività di cui alle lettere a) e c) punto ii) del precedente alinea, si applicano le tariffe definite dall'Autorità nei relativi provvedimenti tariffari, con riferimento a ciascun misuratore e al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita;
 - il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete un corrispettivo, da questi definito, qualora, per attività di cui è responsabile, si avvalga del gestore di rete;
- la deliberazione 88/07 altresì stabilisce:
 - i requisiti minimi dei misuratori a prescindere dalla responsabilità dell'installazione e manutenzione;
 - che il soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione renda disponibile, sul proprio sito internet, l'elenco di tutte le apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi per la telelettura;
 - direttive per il posizionamento dei misuratori.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 20, del decreto 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità provveda ad aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la

responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;

- a seguito di tale disposto normativo, l’Autorità ha pubblicato il DCO 25/11 in cui, in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, si è evidenziato che:
 - potrebbe essere opportuno prevedere che la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, rimanga in capo al produttore, confermando che la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione della misura sia posta in capo ai gestori di rete. Ciò comunque presuppone che le apparecchiature di misura installate siano teleleggibili dai gestori di rete;
 - qualora vi siano difficoltà di installazione dei misuratori, la misura dell’energia elettrica prodotta sia determinata sulla base di algoritmi che tengano conto delle perdite di linea e di trasformazione, partendo dalla misura dell’energia elettrica immessa o da dati di misura dell’energia elettrica rilevati in punti diversi da quelli a cui deve essere riferita la misura dell’energia elettrica prodotta;
- a seguito della consultazione:
 - la maggior parte dei soggetti interessati (ad eccezione dei gestori di rete) ritiene opportuno lasciare in capo ai produttori la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW; alcuni di essi sostengono che sia opportuno mantenere l’opzione di delegare tale responsabilità ai gestori di rete;
 - diversamente, i gestori di rete ritengono preferibile che, almeno sulle reti di distribuzione, la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sia in capo al medesimo soggetto incaricato della raccolta del dato di misura: ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza nella gestione dei dati di misura da cui deriva l’erogazione di incentivi e ridurre le problematiche legate alla teleleggibilità delle apparecchiature di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 5 luglio 2012 (cd: quinto conto energia), che “...disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro”, prevede all’articolo 11, comma 4 che:
 - l’Autorità, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorni se del caso i propri provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e in particolare:
 - a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno

- per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
- a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
 - b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete;
- il decreto 6 luglio 2012, che ha la finalità di "... sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011", prevede all'articolo 22, comma 2 che:
 - l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:
 - a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
 - a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
 - b) preveda che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete.
 - l'articolo 1, del decreto 5 luglio 2012 prevede:
 - al comma 2, che l'Autorità, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria deliberazione individui la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera z), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno;
 - al comma 3, che le modalità di incentivazione disciplinate nel medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applichino decorsi 45 giorni solari

dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità di cui al precedente alinea;

- con la deliberazione 292/2012/R/efr, l'Autorità ha comunicato che il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l'anno in data 12 luglio 2012; e che le modalità di incentivazione, disciplinate dal decreto 5 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo, si applicano a decorrere dal 27 agosto 2012;
- le disposizioni dei decreti 5 e 6 luglio 2012, in merito alla disciplina della misura dell'energia prodotta, risultano le medesime per l'insieme delle fonti di produzione relative ai due ambiti specifici.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la previsione di un unico soggetto responsabile di tutte le attività di misura dell'energia elettrica prodotta, individuabile nel gestore della rete e la riconduzione delle attività della misura dell'energia prodotta all'interno del perimetro regolato, così come prospettata dai decreti 5 e 6 luglio 2012, può garantire la semplificazione e razionalizzazione nell'operatività dei processi della definizione delle partite fisiche soggette a incentivazione, con conseguenti benefici in termini di efficienza di tali processi;
- l'estensione della responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori, oggi posta in capo alle imprese distributrici limitatamente per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per contro, potrebbe in taluni casi introdurre complicazioni procedurali;
- queste ultime potrebbero verificarsi in modo particolare in quei casi, più frequenti nella media, alta e altissima tensione, dove possano instaurarsi difficoltà di interazione fra produttore e impresa distributtrice al fine dell'installazione e manutenzione, laddove il posizionamento ottimale del misuratore, secondo i criteri definiti dall'Autorità nella deliberazione n.88/07, corrisponda ad un punto situato molto all'interno della proprietà privata del produttore;
- la necessità di poter accedere ai dati contenuti nei misuratori per il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati, che sarebbe intrinsecamente soddisfatta con il far risiedere in capo al medesimo soggetto anche la responsabilità dell'installazione e manutenzione, possa, in caso contrario, essere garantita mediante la pubblicazione da parte di questi dei requisiti tecnici funzionali di comunicazione che assicurino l'interoperabilità dei misuratori con i propri sistemi di gestione remota, fermo restando che tali requisiti di interoperabilità non possano introdurre elementi ostativi allo sviluppo della concorrenza nella fornitura delle apparecchiature di misura;
- per quanto concerne l'ambito della bassa tensione, laddove ogni impresa distributtrice è tenuta all'implementazione di un sistema di telegestione oltre che a installare un misuratore elettronico bidirezionale in ciascun punto di connessione della propria rete concessionaria e dove non sussistono le citate problematiche presenti nella media e alta tensione, l'estensione in capo all'impresa distributtrice della responsabilità di installazione e manutenzione, oltre l'attuale limite di 20 kW, appare idoneo ad attivare economie di scopo che, in ultima analisi, potranno tradursi in un vantaggio per gli utenti del servizio di misura in generale;

- le modifiche sulle attribuzioni di responsabilità in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia prodotta, ancorché resesi necessarie in relazione ai richiamati decreti in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, per evitare complessità operative o discriminazioni tra fonti di produzione, richiedono la loro applicazione generalizzata agli impianti di produzione di tutte le fonti ovvero anche al servizio di misura dei punti di immissione, di cui al TIME, la cui erogazione risulta strettamente connessa agli esiti del servizio di misura dell'energia prodotta, pena l'inefficacia della modifica regolatoria in discussione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la completa razionalizzazione della responsabilità di tutte le attività di misura della produzione, anche per gli impianti già in esercizio alla data di efficacia del presente provvedimento, necessita di tempi congrui, fra l'altro, anche per consentire ai soggetti interessati di adeguare con gradualità le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio;
- il DCO 45/11 ha posto in consultazione una prima revisione delle responsabilità del servizio di misura, nell'ambito di uno specifico testo integrato, nelle more di una più completa revisione della normativa;
- il comma 7.1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 199/11, ha rinviato ad un successivo provvedimento il completamento della razionalizzazione complessiva della normativa in materia di misura; e che il procedimento ai fini di tale razionalizzazione è in corso.

RITENUTO CHE:

- sia comunque necessario, nelle more del completamento della razionalizzazione della regolazione del servizio di misura prevista ai sensi della deliberazione ARG/elt 199/11, dare comunque tempestiva attuazione alle previsioni del quinto conto energia; a tal fine sia necessario integrare la vigente disciplina in materia di misura e, in particolare:
 - in vista dell'avvio degli effetti del decreto 5 luglio 2012, a partire dal prossimo 27 agosto 2012 porre in capo all'impresa distributrice:
 - i. la responsabilità del servizio di misura dell'energia prodotta per i nuovi impianti di produzione in bassa tensione e di quelli in media e alta tensione con potenza nominale non superiore ai 20 kW;
 - ii. la responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta per i nuovi impianti di produzione in media e alta tensione;
 - fissare i criteri per la remunerazione di tali servizi, definendoli in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione n. 88/07;
 - al fine della razionalizzazione dell'erogazione del servizio di misura, in considerazione della interdipendenza fra la definizione dell'energia prodotta con la definizione dell'energia immessa in rete, ricondurre allo stesso perimetro di responsabilità anche il servizio di misura per i punti di immissione in bassa, media, alta e altissima tensione e adeguare il TIME conseguentemente;

- non modificare le disposizioni in merito ai requisiti minimi dei misuratori per l'energia prodotta contenute nella deliberazione 88/07, poiché già coerenti con quanto previsto in materia dai decreti 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012;
- opportuno coordinare le altre disposizioni di cui alla deliberazione 88/07 con il quadro regolatorio vigente, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intercorsi

DELIBERA

1. di modificare il TIME come di seguito indicato:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1 dopo l'alea "• **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata e integrata" è inserito l'alea:

“• **deliberazione n. 88/07** è la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07, come successivamente modificata e integrata.”;
 - b) all'articolo 4, comma 4.1 la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“ b) con riferimento ai punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 20 kW e ai punti di immissione in bassa tensione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.3 dell'Allegato A *bis* alla deliberazione n. 88/07, il gestore di rete;”;
2. di modificare la deliberazione 88/07 come di seguito indicato:
 - a) il punto 1 è sostituito dal presente:

“1. di approvare le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione, come indicate nell'Allegato A, per gli impianti entrati in esercizio entro il 26 agosto 2012 e nell'Allegato A *bis*, per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012. Gli Allegati A e A *bis* costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;”
3. di approvare l'Allegato A bis, di cui al precedente punto 2;
4. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento nonché il TIME, la deliberazione 88/07 e il relativo Allegato A bis, nelle versioni risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni